

Prot. n. 2988

All n. /

Piacenza, 20 settembre 2018

Publicato sul sito istituzionale dell'ASP Città di Piacenza in data 20 settembre 2018

A tutti gli interessati

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro presso l'A.S.P. "Città di Piacenza" relativo a varie figure professionali CCNL Comparto Funzioni locali per anni uno. Cig: 7589500D84.

Risposte a richieste di chiarimento da n. 1 a n. 10

In merito alla procedura in oggetto, di seguito si riportano le richieste di chiarimento pervenute alla scrivente Stazione Appaltante, con relativa risposta.

1. Richiesta di chiarimento: *".. onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare l'ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali?"*.

1. Chiarimento: l'ammontare delle spese contrattuali è stimato in c.a. € 300,00.

2. Richiesta di chiarimento: *"vista l'applicazione della clausola sociale, chiediamo l'indicazione del numero del personale attualmente in essere, il loro inquadramento e se tra loro vi sono dei tempi indeterminati?"*.

2. Chiarimento: di seguito si riporta l'elenco del personale somministrato alla data attuale.

PERSONALE SOMMINISTRATO A TEMPO INDETERMINATO			
livello	n. lavoratori	Qualifica	% part-time
B3	4	OPERATORE SOCIO-SANITARIO	83,33
B3	4	OPERATORE SOCIO-SANITARIO	66,67
B3	8	OPERATORE SOCIO-SANITARIO	(full time)
B3	4	OPERATORE IN ATTIVITÀ DI SERVIZI GENERALI (OPERAIO)	(full time)
B3	1	OPERATORE IN ATTIVITÀ DI SERVIZI GENERALI (OPERAIO)	50
B3	1	OPERATORE IN ATTIVITÀ DI SERVIZI GENERALI (BARISTA)	83,33

C1	1	ISTRUTTORE IN ATTIVITA' DI ANIMAZIONE	(full time)
C1	1	ISTRUTTORE IN ATTIVITA' EDUCATIVE	50
C1	2	ISTRUTTORE IN ATTIVITA' INFERMIERISTICHE	83,33
D1	1	SPECIALISTA IN ATTIVITA' SOCIALI	(full time)
D1	1	SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CONTABILI	(full time)
D1	2	SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE	(full time)
D1	1	SPECIALISTA IN ATTIVITÀ INFORMATICHE	41,67
D1	1	PSICOLOGO	33,33

PERSONALE SOMMINISTRATO A TEMPO DETERMINATO			
livello	n. lavoratori	Qualifica	% part-time
C1	1	ISTRUTTORE IN ATTIVITA' DI ANIMAZIONE	66,67

3. Richiesta di chiarimento: “relativamente l'art. 11 del CSA chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato.

In quest'ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l'attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all'art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35.

L'istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l'utilizzatore ed il lavoratore.

Tale peculiare rapporto trilaterale si contraddistingue proprio perché l'attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive.

Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore.

Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, l'articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, oggi art. 35 del Decreto 81, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2043 del c.c.

Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione.

In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012.

Tali considerazioni trovano un'ulteriore conferma nella stessa ratio giuridica sottesa all'istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell'art. 29 del Decreto 276 previgente, il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all'art. 1665 cc, stabilisce espressamente che "...il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".

Occorre infine tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell'esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016".

3. Chiarimento: la polizza di cui all'art. 11, comma 1, del capitolato si riferisce al primo caso prospettato e nello specifico ai dipendenti diretti dell'Agenzia per il Lavoro.

4. Richiesta di chiarimento: *"conferma che l'elemento perequativo di cui al CCNL di categoria sia da conteggiare in aggiunta alle altre voci di costo di cui alle tabelle riportate all'articolo 14 del capitolato e, pertanto, da non ricomprendere nel margine da offrire"*.

4. Chiarimento: Si precisa che l'elemento perequativo è previsto dal CCNL di categoria vigente fino al 31.12.2018. La tabella di cui all'art. 14 del capitolato speciale, invece, fa riferimento al periodo che decorre dal giorno 01.01.2019 (data presunta di decorrenza del servizio di somministrazione lavoro).

5. Richiesta di chiarimento: *"quali ore (tra quelle riportate nella tabella di cui all'articolo 1 del capitolato) siano svolte da personale turnista a cui vengono retribuite le festività unicamente con le maggiorazioni da CCNL di categoria e non con il pagamento di una giornata aggiuntiva, così come previsto, diversamente, per il personale non turnista"*

5. Chiarimento: Le ore a cui vengono retribuite le festività con la maggiorazione del CCNL di categoria sono quelle relative alle seguenti figure:

- Operatore socio-sanitario;
- Istruttore in attività infermieristiche;
- Operatore in attività di servizi generali (barista);
- Operatore in attività di servizi generali (operai) per n. 1.500 ore.

6. Richiesta di chiarimento: *"le tabelle dei costi del lavoro indicati a pag. 12 del capitolato non sono stati aggiornati come da rinnovo CCNL?"*

6. Chiarimento: Le tabelle di cui a pag. 12 del capitolato speciale sono aggiornate al nuovo CCNL. In ordine all'elemento perequativo si veda il precedente chiarimento n. 4.

7. Richiesta di chiarimento: “Art 5 (capitolato)

Quanto concerne gli accertamenti sanitari ricordiamo che rientrano in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell'utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 dove :

il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva.

Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere dalla ASP nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro)”.

7. Chiarimento: Si conferma quanto indicato. Si precisa che il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti (cfr. art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 81/2015 e art. 5 del capitolato speciale).

8. Richiesta di chiarimento. “Art 7(capitolato)

Evidenziamo che i costi sicurezza individuabili dall'Agenzia sono quelli aziendali, non sussistendo rischi da interferenza stante la disciplina del servizio di somministrazione lavoro dove l'Agenzia fornisce dei lavoratori che per la materia igiene e sicurezza entrano nell'organico dell'utilizzatore (art 34 c. 3 citato).

Chiediamo che i fogli presenza siano trasmessi entro il secondo giorno successivo a quello del mese di competenza per consentire il corretto pagamento dei lavoratori”.

8. Chiarimento: In ordine ai rischi da interferenza si veda l'art. 3 del disciplinare di gara.

In ordine ai fogli presenze si richiama l'art. 7 del capitolato speciale che prevede la trasmissione dei fogli presenza entro la prima settimana del mese successivo a quello di competenza.

9. Richiesta di chiarimento: “Art 8(capitolato)


Per quanto riguarda la forza maggiore segnaliamo che in caso di suo verificarsi, permane in capo al lavoratore il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto, pertanto chiediamo che l'utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia (art 32 c. 3 D. Lgs. 81/15)”.

9. Chiarimento: Si ribadisce quanto previsto dal capitolato speciale all'art. 8.

10. Richiesta di chiarimento “Art 23 (capitolato)

Stante l'indiscussa facoltà di recesso chiediamo che, in caso di esercizio non per colpa dell'utilizzatore, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del loro diritto e del corrispondente obbligo di rimborso da parte dell'utilizzatore ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15”.

10. Chiarimento: Si richiama quanto stabilito dall'art. 23 del capitolato speciale e dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.



Distinti saluti

Il Responsabile del procedimento
dott. Alfredo Rizzato
(firmato digitalmente)